Nuoto Vigonza S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica, di seguito indicata come la Società, quale affiliata ASC, emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

Il presente Codice di Condotta è volto al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 1 – Finalità e Principi

1. Il presente codice fornisce regole, raccomandazioni e orientamenti pratici, a tutela dei minori, per prevenire ogni fenomeno di abuso, maltrattamento e discriminazione, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche e prassi volte ad assicurare un ambiente in cui le relazioni interpersonali siano improntate alla correttezza, dignità e rispetto reciproci.

2. La Società riconosce e promuove i diritti fondamentali dei tesserati.

3. Per "Diritti Fondamentali dei Tesserati" devono intendersi il diritto alla salute, il diritto al benessere psico-fisico nonché il diritto ad essere trattati con rispetto e dignità, ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

4. La Società si impegna a promuovere e garantire un ambiente sicuro ed inclusivo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Codice di condotta si applica a tutti i tesserati e le tesserate della Società, nonché a chiunque partecipi con qualsiasi funzione all'attività, ivi inclusi i volontari, i lavoratori sportivi, i tecnici ed i dirigenti.

Art. 3 – Definizioni di Abuso, Maltrattamento e Discriminazione

1. L'abuso di minore: qualsiasi azione che comporti un danno reale o potenziale per un bambino o una bambina come l'abuso fisico, la violenza psicologica, l'abuso sessuale, l'abbandono (o la negligenza), lo sfruttamento per fini commerciali o per qualsiasi altro fine.

2. Maltrattamento sui minori: Il maltrattamento sui minori secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è definito come: tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

3. La discriminazione è un comportamento che causa un trattamento non paritario di una persona o un gruppo di persone, nel caso di specie bambini, in virtù della loro appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ingiustificatamente trattata in modo diverso o esclusa da un servizio o da un'opportunità sulla base di una delle seguenti condizioni: nazionalità, sesso, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o salute.

Art 4. – Condotte rilevanti

1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte, così come riportato nel Regolamento e nelle Linee Guida ASC:

- "abuso psicologico": qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- "abuso fisico": qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- "molestia sessuale": qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- "abuso sessuale": qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso e costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- "negligenza": il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- "incuria": la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- "abuso di matrice religiosa": l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- "bullismo, cyberbullismo": qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- "comportamenti discriminatori": qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilita, età o orientamento sessuale.

Art. 5 – Doveri e obblighi dei tesserati

1. Tutti i tesserati sono tenuti a:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano se o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 – Doveri e obblighi dei dirigenti e dei tecnici

1. Dirigenti e tecnici sono tenuti a:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui e affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui e affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse; sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui e affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 7 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti

1. A carico degli atleti sono stabiliti i seguenti diritti, doveri ed obblighi:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui e affidata la loro cura, eventualmente

confrontandosi con gli altri atleti; comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se o altri;

- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto,
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui e affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui e affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. segnalando comportamenti difformi a

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui e affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding nominato dalla ASD/SSD;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano se o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 8 – Procedure di selezione degli Operatori Sportivi

1. Tutti gli Operatori Sportivi sono selezionati nel rispetto dei seguenti elementi imprescindibili e nel rispetto della procedura di Selezione predisposta dalla Federazione Italiana Nuoto:

- Alti Valori etici e professionali;
- Comprovate competenze;
- Verifica del casellario giudiziale;

Art. 9 – Incompatibilità e conflitti di interesse

1. Il conflitto di interesse si verifica quando un individuo, nell'esercizio delle proprie funzioni all'interno dell'organizzazione sportiva, si trova in una situazione in cui gli interessi personali, familiari o finanziari potrebbero influenzare indebitamente la sua imparzialità, indipendenza o integrità nel prendere decisioni che riguardano l'organizzazione sportiva stessa.

2. Tutti i membri dell'organizzazione, inclusi atleti, dirigenti, allenatori, arbitri, e qualsiasi altro soggetto coinvolto in attività rilevanti per l'organizzazione sportiva, hanno l'obbligo di dichiarare immediatamente qualsiasi situazione o relazione che potrebbe generare un conflitto di interesse, attuale o potenziale, al momento della loro nomina o durante l'esercizio del loro incarico.

3. Un membro dell'organizzazione sportiva non può ricoprire un incarico o una funzione all'interno dell'organizzazione stessa se:

- Possiede, direttamente o indirettamente, interessi finanziari significativi in società, enti o attività che svolgono affari o competono con l'organizzazione sportiva;
- È parente fino al secondo grado di parentela di un altro membro che esercita un potere decisionale in un settore correlato;
- È coinvolto in attività che possano compromettere la propria capacità di svolgere le funzioni assegnate con imparzialità e dedizione.

4. Qualora si verifichi una situazione di conflitto di interesse:

- L'individuo deve astenersi dal prendere parte a qualsiasi decisione o attività connessa alla situazione di conflitto.

- L'organizzazione sportiva provvederà a designare un sostituto per l'espletamento delle funzioni da cui l'individuo deve astenersi.
- In caso di dubbio sull'esistenza o meno di un conflitto di interesse, la questione sarà sottoposta al Comitato Etico, che emetterà una decisione vincolante.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, che possono includere il richiamo ufficiale, la sospensione temporanea dalle funzioni, fino alla revoca dell'incarico e l'espulsione dall'organizzazione sportiva.

6. L'organizzazione sportiva si impegna a mantenere un registro pubblico dei conflitti di interesse dichiarati e delle decisioni prese per la loro gestione, accessibile ai membri e alle autorità competenti.

Art. 9 – Tutele e sanzioni endo-associative

1. In caso di trasgressione del presente Codice saranno adottati, nei confronti dei destinatari, gli opportuni provvedimenti e, se necessario, si adopererà per segnalare la trasgressione alle autorità competenti, nel pieno rispetto altresì dei Modelli Organizzativi e di Controllo.

Art. 10 – Nomina del Responsabile Safeguarding

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione la Società nomina il Dott. Bucci Riccardo quale Responsabile delle politiche di c.d. Safeguarding della Società.

2. Il Responsabile e stato scelto in quanto soggetto indipendente, terzo ed imparziale. Ad esito della nomina la Società si impegna a darne comunicazione ai tesserati a mezzo pubblicazione sui propri mezzi informativi.

Art. 11 – Obblighi formativi e informativi

1. Per quanto concerne gli obblighi formativi e informativi si rimanda all' articolo 10 del Modello Organizzativo e di Controllo adottato dalla Società.

Art. 12 – Conservazione della documentazione e privacy

1. Ogni attività della Società è svolta nel pieno rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati e delle informazioni dei minori.

2. La Società ha adottato le misure necessarie, adeguate e idonee per la migliore tutela dei dati dei minori in base al Reg. 2016/679 in materia di privacy e ai destinatari del presente Codice è richiesto il pieno rispetto delle direttive impartite in materia di trattamento dei dati personali.

3. Le informazioni riservate di cui i destinatari del presente documento dovessero venire a conoscenza, nello svolgimento delle attività di loro competenza non dovranno essere divulgate all'esterno, né essere utilizzate per raggiungere posizioni di privilegio, ottenere benefici o per altri scopi personali.

4. I Destinatari del presente Codice si impegnano all'utilizzo delle immagini dei bambini affinché venga garantito il rispetto della loro persona.

5. Si basa sulle seguenti regole:

- prima di utilizzare le immagini del minore deve essere sempre richiesta l'autorizzazione dei genitori o dei tutori legali a cui deve essere spiegato anche l'utilizzo che si intende farne;
- nel caso non si ricevesse questa autorizzazione si è tenuti a rispettare la decisione dei genitori o dei tutori legali;
- è d'obbligo assicurarsi che ogni foto scattata a dei minori sia rispettosa della loro dignità e della loro privacy;
- -non sono accettabili immagini di bambini in pose sessualmente allusive o che possano, in ogni caso, avere un effetto negativo sulla loro dignità e privacy;
- è vietato inserire nel web qualsiasi dato sul minore che potrebbe comprometterne la sicurezza.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Società. Eventuali modifiche o integrazioni saranno valide solo dopo la loro approvazione secondo le procedure previste dal presente regolamento.

2. Qualsiasi modifica o integrazione al presente regolamento potrà essere effettuata esclusivamente attraverso delibera del Consiglio Direttivo, previa consultazione delle parti interessate e nel rispetto delle normative vigenti. Le modifiche entreranno in vigore dalla data della loro pubblicazione ufficiale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia sportiva, alle normative federali e alle linee guida emanate dalle autorità competenti.

4. L'interpretazione autentica del presente regolamento è demandata al Consiglio Direttivo. In caso di controversie o dubbi interpretativi, sarà cura dello stesso organo fornire chiarimenti vincolanti.

5. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente regolamento siano dichiarate nulle o inefficaci da un'autorità competente, le restanti disposizioni manterranno la loro validità e applicabilità. Il Consiglio Direttivo si impegna a sostituire le disposizioni nulle o inefficaci con altre che perseguano il medesimo scopo nel rispetto delle normative vigenti.

6. Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche saranno comunicati a tutti gli associati, pubblicati sul sito ufficiale della società sportiva e affissi nelle bacheche dei locali della società. Ogni membro è tenuto a prenderne visione e a rispettarne le disposizioni.

7. Il presente regolamento ha validità indeterminata, salvo diversa disposizione approvata dal Consiglio Direttivo. La revisione periodica delle disposizioni è prevista ogni 4 anni per garantire la loro adeguatezza alle evoluzioni normative e alle esigenze della società sportiva.

Vigonza,

03/09/2024

Il Legale Rappresentante

Sommario

Art. 1 – Finalità e Principi 1
Art. 2 – Ambito di applicazione 1
Art. 3 – Definizioni di Abuso, Maltrattamento e Discriminazione 2
Art 4. – Condotte rilevanti 2
Art. 5 – Doveri e obblighi dei tesserati 4
Art. 6 – Doveri e obblighi dei dirigenti e dei tecnici 4
Art. 7 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti 5
Art. 8 – Procedure di selezione degli Operatori Sportivi 7
Art. 9 – Incompatibilità e conflitti di interesse 7
Art. 9 – Tutele e sanzioni endo-associative 8
Art. 10 – Nomina del Responsabile Safeguarding 8
Art. 11 – Obblighi formativi e informativi 8
Art. 12 – Conservazione della documentazione e privacy 9
Art. 14 – Disposizioni finali 10